SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 770)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1980 (V. Stampato n. **761**)

presentato dal Ministro dei Trasporti
(PRETI)

di concerto col Ministro del Tesoro (PANDOLFI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenză il 28 febbraio 1980

Copertura degli oneri residui del primo gruppo di opere della metropolitana di Roma (linea A) mediante l'utilizzazione di somme già stanziate

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per la copertura dei residui oneri relativi all'esecuzione del primo gruppo di opere (sede stradale fabbricati armamento) della linea A (Prati-Termini-Osteria del Curato) della metropolitana di Roma è autorizzata l'utilizzazione della somma complessivamente stanziata con la legge 1° febbraio 1978, n. 19, in eccedenza all'importo di cui all'articolo 1 entro il limite massimo di lire 500 milioni.